



# COMUNE DI DOVERA

PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. **165**

ADUNANZA DEL 28/12/2020

Codice Ente 10744 9 -

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA **GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: PROROGA ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI MONTE CREMASCO, DOVERA, CHIEVE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE AL FINE DI MIGLIORARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI, IN PARTICOLARE PER INTENSIFICARE L'AZIONE DI VIGILANZA E DI CONTROLLO DEL TERRITORIO E GARANTIRE PIÙ ALTI LIVELLI DI SICUREZZA URBANA ANNO 2021.**

L'anno duemilaventi, addì **ventotto** del mese di **Dicembre** alle ore **18:00** in Dovera con modalità in forma mista e/o in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 nonché del DPCM 18.10.2020 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto in data 17/03/2020, n. 9, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

### Risultano all'appello nominale:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presenza</i>
SIGNORONI PAOLO MIRKO	SINDACO	SI
PODESTA' RITA	VICE SINDACO	SI
MEAZZA ALESSANDRO	ASSESSORE	SI
MARAZZI ISAIA	ASSESSORE	SI
VISIGALLI EMILIA	ASSESSORE ESTERNO	SI

*Presenti n. 5*

*Assenti n. 0*

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale - **BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY** che riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PAOLO MIRKO SIGNORONI** - Sindaco Pro-tempore - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



**OGGETTO: PROROGA ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI MONTE CREMASCO, DOVERA, CHIEVE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE AL FINE DI MIGLIORARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI, IN PARTICOLARE PER INTENSIFICARE L'AZIONE DI VIGILANZA E DI CONTROLLO DEL TERRITORIO E GARANTIRE PIÙ ALTI LIVELLI DI SICUREZZA URBANA ANNO 2021.**

#### LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** l'accordo di collaborazione del servizio di polizia locale **tra i comuni di Monte Cremasco, Dovera, Chieve** al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi, in particolare per intensificare l'azione di vigilanza e di controllo del territorio e garantire più alti livelli di sicurezza urbana approvato con atto della Giunta Comunale nr. 46 del 04/04/2018 e le relative proroghe approvate con atti della Giunta Comunale nr. 23 del 20/02/2019 e nr. 164 del 20/12/2019 ;

**CONSTATATO** che tale accordo di cui al precedente punto è prossimo alla scadenza in data 31/12/2020;

**RICORDATO** che:

- con atti della Giunta Comunale nr. 46 del 04/04/2018, 23 del 20/02/2019 e nr. 164 del 20/12/2019 esecutivi, questo Comune ha approvato schema di accordo di collaborazione tra i comuni di Monte Cremasco, Dovera, Chieve per l'esercizio di servizi di polizia locale al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi, in particolare per intensificare l'azione di vigilanza e di controllo del territorio e garantire più alti livelli di sicurezza urbana;
- essendo prossima la scadenza e che pertanto è necessario che questo Comune, per gli scopi già indicati nei provvedimenti di Giunta e che qui si richiamano, disponga per il rinnovo dell'Accordo in oggetto;

**SENTITI** gli operatori di Polizia Locale, i quali hanno esaurientemente relazionato in merito ai servizi sino ad ora svolti in forma congiunta nei mesi di vigenza, che sono risultati positivi sotto i profili dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità;

**VALUTATA** positivamente l'esperienza sino ad ora condotta e ritenuto pertanto di dover sottoporre alle rispettive Giunte Comunali un nuovo schema di convenzione per lo svolgimento dell'accordo di collaborazione in parola;

**VISTO** il verbale inerente la conferenza dei sindaci del 07/12/2020 con la quale gli stessi rappresentano l'esigenza di prorogare l'accordo in essere anche per l'anno 2021;

**VISTO** l'art. 6 dell'accordo in oggetto, con la quale la collaborazione in essere prevedeva inizio 01/01/2021 e scadenza 31/12/2021 ove viene sancito che le Giunte Comunali sono legittimate a disporre i rinnovi, in quanto previsti esplicitamente nel testo approvato dal precedente accordo;

**RITENUTO** pertanto in accordo con gli altri enti facenti parte dell'accordo, opportuno prorogare la scadenza della collaborazione del servizio di polizia locale, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi, in particolare per intensificare l'azione di vigilanza e di controllo del territorio e garantire più alti livelli di sicurezza urbana fino al 31/12/2021;

**Considerato che:**

- ? La Legge n. 65 del 7 marzo 1986 "*Legge quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale*" affida ai Comuni lo svolgimento delle funzioni di polizia locale e che, ai sensi dell'art.4 , comma 1, punto 4, lettera C), previa l'esistenza di un accordo tra le amministrazioni e comunicazione alla Prefettura, il servizio di polizia locale ha la possibilità di essere rinforzato da operatori di Polizia Locale dipendenti di altri Comuni, per la gestione di eventi eccezionali, nonché in particolari occasioni stagionali o in caso di assenza per congedo ordinario o straordinario del personale;
- ? La Legge Regionale n. 4 del 14 aprile 2003 di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L.R. 4/2003, si configura come istituto diverso dalla convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la forma di collaborazione denominata "accordo", soddisfa esigenze di carattere temporaneo e costituisce passaggio propedeutico e/o di sperimentazione per forme di cooperazione a livello intercomunale e pertanto si appalesa come strumento per conferire il carattere di stabilità e di durata nel tempo alle forme di esercizio congiunto di funzioni e servizi;

**Dato atto che:**

- ? ai sensi dell'art 4 della Legge Regionale n. 6/2015, gli enti locali concorrono alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana provvedendo, in particolare, alla promozione e gestione di progetti per rafforzare la sicurezza degli ambiti territoriali di specifica competenza;
- ? ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, la stessa Regione Lombardia promuove la stipulazione di tali accordi a livello locale, al fine di assicurare il coordinamento delle attività in materia di rischi urbani, tutela ambientale e protezione civile svolte dai comuni;
- ? Il Comune che non ha disponibilità momentanea di personale può avvalersi di personale esterno all'ente ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, il quale prevede che "i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti gerenti servizi

a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali previa richiesta scritta all'ente di appartenenza e relativa autorizzazione;

**Vista** la necessità dei Comuni di Monte Cremasco, Dovera e Chieve di potersi avvalere della collaborazione della Polizia Locale in servizio nelle amministrazioni comunali affinché gli agenti possano prestare attività presso i Comuni richiedenti per garantire un sufficiente ed adeguato servizio di vigilanza in varie occasioni e al fine di assicurare le incombenze obbligatorie dell'ufficio di polizia locale in materia di controllo del territorio e di sicurezza stradale;

**Visto** lo schema di accordo di collaborazione per il servizio di Polizia Locale fra i comuni di Monte Cremasco, Dovera e Chieve, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale, da stipulare ai sensi dell'art.4, comma 4, lettera c) della legge n. 65/1986 e dell'art. 15 comma 2 della Legge Regionale n. 4/2003 e ritenuto opportuno procedere alla sua approvazione;

**Ritenuto** opportuno approvare lo schema di accordo di collaborazione composto da 14 articoli, tra i Comuni di Monte Cremasco, Dovera e Chieve in quanto sono Amministrazioni Comunali che presentano analoghe problematiche di natura organizzativa per l'esercizio delle attività di Polizia Locale e si collocano in territori contermini, per i quali è di indubbio vantaggio promuovere forme di collaborazione per l'esercizio delle attività di Polizia Locale da parte degli Enti Locali;

**Visto** la Legge Regionale n. 6/2015 e la Legge n. 65/86;

**Atteso** che tale modalità di gestione è altresì volta a verificare l'esistenza delle condizioni ottimali per un'eventuale gestione associata della funzione di polizia locale, avente i requisiti previsti dall'articolo 14 del D.L. 78/ 2010 e s.m.i.;

**Considerato** che la competenza all'approvazione del presente accordo di collaborazione risulta materia di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 48 comma 2 del D. Lgs n. 267/2000;

**Atteso** che la durata prevista dell'accordo di collaborazione è dal 01/01/2021 al 31/12/2021 con possibilità di proroga o recesso;

**Acquisiti** i pareri favorevoli espressi Responsabili di Servizio, in ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000.

Ad unanimità di voti espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano:

## DELIBERA

1. **DI RINNOVARE**, in ragione di quanto in premessa illustrato, considerato e contro dedotto, accordo di collaborazione per il servizio di Polizia Locale fra i comuni di Monte Cremasco, Dovera e Chieve prorogandone la durata dal 01/01/2021 sino al 31/12/2021, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate, lo schema di accordo di programma tra i Comuni di Monte Cremasco, Dovera e Chieve per l'impiego degli agenti di polizia locale al fine del potenziamento del servizio di polizia locale da svolgersi con le modalità contenute nell'accordo di collaborazione allegato;
2. Di dare atto che l'accordo di collaborazione di cui sopra è stipulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 comma 4 lett. c) della legge 07 marzo 1986 n.65 e all'art. 15 comma 2 della Legge Regionale n.4/2003;
3. Di dare atto che l'accordo di programma è composto di n. 14 articoli e si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. Di stabilire che la durata dell'accordo di collaborazione è dal 01/01/2021 al 31/12/2021 con possibilità di proroga o recesso;
5. Di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;
6. Di autorizzare gli operatori di Polizia Locale dei Comuni di Monte Cremasco, Chieve e Dovera chiamati in servizio, ad utilizzare i mezzi in dotazione all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Dovera;
7. Di dare atto che le missioni svolte dal personale addetto al servizio di Polizia Locale dei Comuni interessati dal richiamato accordo di collaborazione potranno essere svolte all'interno dell'orario di lavoro secondo il principio della reciprocità o fuori dall'orario di lavoro se autorizzate dal rispettivo Responsabile di Servizio;
8. Di trasmettere la presente deliberazione, per opportuna conoscenza, al Sig. Prefetto di Cremona;
9. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali ai fini dell'informazione di cui all'articolo 5 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

Stante l'urgenza di procedere, con successiva e separata votazione

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, onde consentire celermente l'attivazione dell'accordo di collaborazione;

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco  
f.to **PAOLO MIRKO SIGNORONI**

Il Segretario Comunale  
f.to **BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY**

---

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La suesesa deliberazione:

- Ai sensi dell'art. 124, c. 1°, del D.lgs. 18.08.00, n. 267, viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi .
- Comunicato in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267 del 18.08.00.

Dovera, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale reggente  
F.to Alesio Dr. Massimiliano

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dovera, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale reggente  
Alesio Dr. Massimiliano  
\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;
- dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Dovera, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale



# **COMUNE DI DOVERA**

Provincia di Cremona

\*\*\*\*

PARERI OBBLIGATORI (Art. 49 - 153 V° c. D.Lgs. 267/2000) sulla deliberazione della  
Giunta Comunale n. **165** del **28/12/2020**

---

---

**OGGETTO: PROROGA ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI MONTE  
CREMASCO, DOVERA, CHIEVE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE  
AL FINE DI MIGLIORARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI, IN  
PARTICOLARE PER INTENSIFICARE L'AZIONE DI VIGILANZA E DI CONTROLLO  
DEL TERRITORIO E GARANTIRE PIÙ ALTI LIVELLI DI SICUREZZA URBANA ANNO  
2021.**

---

---

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere FAVOREVOLE

*Dovera, li 28/12/2020*

---

Segretario Comunale  
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere FAVOREVOLE

*Dovera, li 28/12/2020*

---

Responsabile Area Economico Finanziaria  
f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO